



Repertorio n. 51682 Raccolta n. 32665

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventiquattro dicembre duemiladodici.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola,

sono comparsi

- LIPPI Roberto, nato a Bologna (BO) il giorno 15 luglio
1967, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresen-
tante della società "**VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA**", con
sede in Bologna (BO), Mura di Porta Galliera n. 1/2, codice
fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Bologna 04295460374, R.E.A. numero
BO-367428, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Se-
zione Cooperative a mutualità prevalente - nella categoria
Cooperative di produzione e lavoro al numero A101884 (nel se-
guito anche la "**Società Incorporante**"), per dare esecuzione
alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con
rogito notaio Federico Tassinari in data 16 ottobre 2012 n.
51206/32333 di rep., registrato a Imola in data 19 ottobre
2012 n. 2830, iscritto al registro delle imprese di Bologna
in data 22 ottobre 2012 n. 68447/2012 di prot.;

- GOZZI Giovanna, nata a Poviglio (RE) il giorno 27 agosto
1968, domiciliata ove infra per la carica, la quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresen-
tante della società "**C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIE-
TA' COOPERATIVA**" in breve "**C.S.R. SOCIETA' COOPERATIVA**", con
sede in Modena (MO), Corso Cavour n. 36, int. 1B, codice fi-
scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mo-
dena 00683800353, partita I.V.A. 01778350361, R.E.A. numero
MO-241219, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Se-
zione Cooperative a mutualità prevalente - nella categoria
Cooperative di produzione e lavoro al numero A105494 (nel se-
guito anche la "**Società Incorporata**"), per dare esecuzione
alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con
rogito notaio Federico Tassinari in data 16 ottobre 2012 n.
51205/32332 di rep., registrato a Imola in data 19 ottobre
2012 n. 2829, iscritto al registro delle imprese di Modena in
data 24 ottobre 2012 n. 50045/2012 di prot..

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ri-
cevere il presente atto con il quale

premessi che

a) con le deliberazioni assembleari della società "**VOLI GROUP
SOCIETA' COOPERATIVA**", già "**VOLI SOCIETA' COOPERATIVA**", e
della società "**C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COO-**

Reg.to a IMOLA
il 24/12/2012
n. 3518
Serie JT
euro 324,00



PERATIVA", di cui ai citati rogiti notaio Federico Tassinari in data 16 ottobre 2012, rispettivamente n. 51206/32333 e n. 51205/32332 di rep., le suindicate società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della società "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" nella società "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA";

b) la fusione medesima viene effettuata con la procedura ed i termini di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile in materia di fusione delle società, richiamati per le società cooperative dall'art. 2545-novies, secondo comma, cod.civ.;

c) gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno redatto le relazioni di cui all'art. 2501-quinquies cod.civ., come risulta dai verbali del Consiglio di Amministrazione delle società "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA" e "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" in data 16 ottobre 2012, cui si fa riferimento;

d) poichè le società partecipanti alla fusione sono entrambe società cooperative di cui agli artt. 2511 e seguenti cod.civ., iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative a norma dell'art. 2512 cod.civ., Sezione cooperative a mutualità prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 cod.civ., il rapporto di cambio viene fissato "alla pari" e cioè, ciascun socio della Società Incorporata "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA", riceverà a fronte dell'annullamento della propria quota sociale, una quota di capitale sociale della Società Incorporante "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA" per un valore nominale pari a quello delle azioni annullate. Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro;

e) pertanto, essendo entrambe le società partecipanti alla fusione società cooperative iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente a norma dell'art. 2512 cod.civ., ed essendo fissato il rapporto di cambio "alla pari", come sopra precisato alla lettera d), non risulta necessaria, relativamente ai soci operatori delle società partecipanti alla fusione, la redazione della relazione di cui all'art. 2501-sexies cod.civ.;

f) con dichiarazioni depositate agli atti delle società, i soci sovventori di entrambe le società partecipanti alla fusione hanno dichiarato di rinunciare in via preventiva alla relazione degli esperti di cui al primo comma dell'art. 2501-sexies cod.civ., così come previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 2501-sexies cod.civ.;

g) le deliberazioni assembleari della Società Incorporante e della Società Incorporata sono state iscritte nei competenti registri delle imprese, rispettivamente di Bologna e di Modena, in data 22 ottobre 2012 e 24 ottobre 2012, con i protocolli sopra indicati;

f) sono già decorsi i termini di cui all'art. 2503 cod.civ. senza che nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione dei progetti di fusione nei competenti registri delle imprese si sia opposto alla presente fusione;

h) è pertanto possibile dare esecuzione alla presente fusione. Tutto ciò premesso, i comparenti, nella loro precitata veste, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) FUSIONE DELLA SOCIETA' C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA NELLA SOCIETA' "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA"

La società "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" si fonde per incorporazione nella società "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA".

Per effetto della fusione, e dalla data di efficacia della medesima, la Società Incorporata si estingue e la Società Incorporante ne assume tutti i diritti e gli obblighi, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Conseguentemente, la società "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

Ogni persona, ente od ufficio, pubblico o privato, è fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Società Incorporante "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alla Società Incorporata.

ART. 2) DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

I comparenti, avvalendosi di quanto ad essi attribuito nel Progetto di fusione, stabiliscono che la presente fusione avrà efficacia il giorno 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

La data dalla quale le operazioni della Società Incorporata sono imputate al bilancio della Società Incorporante è fissata nel 1° gennaio precedente la data d'iscrizione dell'atto di fusione, ai sensi dell'art.2504 bis cod.civ..

La data dalla quale far decorrere gli effetti fiscali dell'operazione di fusione è stabilita nel 1° gennaio precedente la data d'iscrizione dell'atto di fusione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86.

ART. 3) RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Poichè le società partecipanti alla fusione sono entrambe società cooperative di cui agli artt. 2511 e seguenti cod.civ., iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative a norma dell'art. 2512 cod.civ., Sezione cooperative a mutualità

prevalente, con previsione nei propri statuti dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 cod.civ., il rapporto di cambio viene fissato "alla pari" e cioè, ciascun socio della Società Incorporata "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA", riceverà a fronte dell'annullamento della propria quota sociale, una quota di capitale sociale dell'incorporante "VOLI SOCIETA' COOPERATIVA" per un valore nominale pari a quello delle azioni annullate. Non esiste, pertanto, conguaglio in denaro.

ART. 4) STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In conseguenza della fusione, e a decorrere dalla data di efficacia civilistica della stessa, la società incorporante modificherà l'attuale statuto sociale al fine di ricomprendere le diverse attività svolte dalle due società partecipanti alla fusione e di procedere ad un aggiornamento complessivo degli istituti cooperativi, adottando il nuovo testo che si allega al presente atto sub A).

ART. 5) DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La data dalla quale le quote/azioni della società incorporanda possono partecipare agli utili, nei limiti previsti per legge per le società cooperative a mutualità prevalente, è fissata nel 1° gennaio precedente la data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod.civ..

ART. 6) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Per effetto della fusione non è previsto alcun trattamento particolare per categorie di soci nè sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

ART. 7) BENI E DIRITTI INTESTATI A "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA"

Ai fini delle necessarie volturazioni GOZZI Giovanna nella sua citata veste, dichiara che la società "C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" non è titolare di beni immobili e di beni mobili registrati.

ART. 8) ANTIRICICLAGGIO

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 9) SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società Incorporante.

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il capitale sociale e le relative riserve della Società Incorporata, risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento per la fusione, ammontano ad euro 149.238 (centoquarantanove-miladuecentotrentotto).

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per cinque pagine.

Sottoscritto alle ore 8.42.

F.ti Roberto Lippi - Gozzi Giovanna - FEDERICO TASSINARI



Allegato A) al n. 51682/32665 di rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Bologna (BO), la società cooperativa denominata "VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA". L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa e' fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Lo scopo della cooperativa è, inoltre, l'operare senza fini di lucro nei settori dell'informazione, della comunicazione, del cinema e dell'audiovisivo, della catalogazione, della gestione delle biblioteche e degli archivi e dell'ambito socio-educativo, dell'animazione e della cultura per la fascia di età 0-18 e per l'integrazione multiculturale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione di servizi e progetti innovativi nel campo della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria, nel campo della catalogazione, della gestione di biblioteche e dell'archiviazione e nell'ambito socio culturale, ambientale ed educativo, rivolgendosi sia a soggetti pubblici sia a soggetti privati.

Per il raggiungimento di tale fine la società potrà:

- 1) gestire servizi per i cittadini sia direttamente, sia in accordo o convenzione con enti pubblici e/o privati e, più in particolare, servizi aventi ad oggetto: la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'uso aperto a tutti e senza distinzioni di provenienza, genere, età, di componente sociale e la progettazione delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, foto-teche, mediateche e del loro patrimonio, delle ludoteche, dei centri gioco, dei centri di aggregazione sociale e culturale ed i centri di educazione alla sostenibilità/ambientale; promuovere inoltre la ricerca, la produzione, la gestione di progetti culturali e le condizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle iniziative di sperimentazione, ricerca e formazione nei settori socio culturali ed ambientali;
- 2) effettuare attività di inventariazione, riordino ed inventariazione di archivi e fondi speciali; ricerca storica, storicoartistica ed archeologica; riordino, inventariazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e museale; indagini territoriali ed ambientali; promozione e didattica dei beni culturali ed ambientali.
- 3) esercitare attività socio assistenziali ed educative rivolte a bambini, adolescenti ed anziani in convenzione con

enti pubblici e privati;

- 4) promuovere strumenti e strategie compensative in situazione di disabilità giovanile e adulta attraverso la progettazione di percorsi formativi per gli operatori ed interventi di sostegno delle autonomie dei soggetti coinvolti;
- 5) gestire servizi socio-educativi rivolti a bambini, adolescenti ed anziani in convenzione con enti pubblici e privati;
- 6) produrre e commercializzare materiale didattico informativo sia su supporto cartaceo che multimediale;
- 7) progettare e gestire percorsi formativi in ambito archivistico, biblioteconomico, catalografico, educativo, cinematografico, fotografico, multimediale;
- 8) progettare e gestire attività interculturali rivolte a minori e ed adulti, quali: insegnamento dell'italiano, laboratori, attività di orientamento formativo e lavorativo; in convenzione con enti pubblici e privati;
- 9) progettare e gestire sportelli rivolti alla cittadinanza quali: informagiovani, sportelli sociali, sportello migranti; in convenzione con enti pubblici e privati;
- 10) produrre e commercializzare fotografie e servizi fotografici in formato tradizionale, digitale e in ogni altra forma di vendita, in conto proprio o di terzi;
- 11) effettuare consulenza per la realizzazione, catalogazione, messa in rete di archivi fotografici relativi a fotografie, dipinti sculture, mappe geografiche, libri, cartoline manifesti, ecc..;
- 12) progettare e gestire la creazione di un service editoriale per la realizzazione di grafica coordinata, newsletter, house-organ, rubriche complete di testo, foto e disegni per riviste;
- 13) commercializzare e vendere in qualsiasi forma di vendita libri e riviste e, più in generale, opere della produzione letteraria connesse ai settori trattati dalla cooperativa;
- 14) diffondere la cultura cinematografica attraverso la formazione, la didattica e l'informazione;
- 15) produrre corti, lungometraggi, documentari, spot, reportage in qualsiasi formato per il cinema, la televisione e l'audiovisivo;
- 16) realizzare materiale editoriale cinematografico e provvedere alla relativa archiviazione;
- 17) gestire sale cinematografiche, realizzare festival e rassegne cinematografiche e audiovisive;
- 18) realizzare prodotti multimediali e multi-piattaforma per internet e i nuovi media digitali;
- 19) curare la distribuzione e la promozione di opere cinematografiche e audiovisive;
- 20) gestire l'attività radiofonica, televisiva e della comunicazione digitale;
- 21) gestire la partecipazione a iniziative, nel campo editoriale, in quello dei mezzi audiovisivi, nelle nuove tecnolo-

gie digitali e dei dispositivi legati alle piattaforme mobili e cellulari, e in ogni altro mezzo che operi in questo settore attraverso la produzione, la distribuzione, e la diffusione di materiali radiofonici, audiovisivi, televisivi, cinematografici, o di ogni altra natura attraverso tecnologie a mezzo stampa, etere, internet, satellite o multi-piattaforma, siano esse analogiche o digitali, anche nella loro dimensione multimediale, e nella loro componente tecnologica, culturale ed economica;

22) organizzare la promozione e l'adesione a iniziative nel campo della formazione degli operatori della comunicazione;

23) gestire attività di agenzie di comunicazione, di agenzie d'informazione e di uffici stampa;

24) gestire attività di agenzia pubblicitaria, centro media, marketing, comprendente l'elaborazione e la distribuzione di contenuti redazionali e messaggi pubblicitari su qualsivoglia piattaforma;

25) effettuare attività di consulenza e fornitura di servizi per l'innovazione in campo tecnologico, culturale, sociale e per la sostenibilità ambientale;

26) organizzare la produzione e distribuzione di contenuti e eventi a carattere comunicativo e culturale con particolare propensione all'innovazione anche attraverso lo sviluppo dell'*information technology* e dell'*e-commerce*.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, fra cui:

a) agire quale mandatario, con o senza rappresentanza, per conto dei soci per la acquisizione di incarichi. A tale fine potrà partecipare a concorsi, appalti, appalto concorsi, trattative, concorsi per titoli, studi, nonché stabilire convenzioni e contratti per acquistare incarichi da privati, dallo Stato, da enti pubblici e privati. La cooperativa potrà intraprendere tutte le attività atte a procurare, direttamente o indirettamente, occasioni di lavoro per i propri soci. Gli incarichi acquisiti sono eseguiti dai soci mandanti che si assumono la piena responsabilità della buona esecuzione e le conseguenti autonome obbligazioni;

b) prestare ai soci servizi di assistenza e consulenza tecnica, organizzativa, amministrativa e finanziaria nonché la gestione in comune di strumenti tecnici e centri meccanografici e di elaborazione dati, dotandosi o realizzando i necessari programmi operativi;

c) stipulare contratti e convenzioni con fornitori ed assicuratori per l'acquisto, diretto o indiretto, da parte dei soci di materiali, beni e servizi necessari alle rispettive attività;

d) partecipare a manifestazioni fieristiche, svolgere attività promozionali e pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, creare marchi ed eseguire tutte le iniziative

promozionali delle attività dei soci. conservare i progetti, gli studi, le analisi fatti ed altro materiale di ricerca e documentazione;

e) favorire ed attuare, con ogni iniziativa diretta o indiretta, la formazione e l'aggiornamento professionale e culturale dei soci e la diffusione tra gli stessi dello spirito di mutualità ed assistenza.

La cooperativa è editrice di testate giornalistiche registrate. L'insieme di queste testate giornalistiche, distribuite su più piattaforme tecnologiche, compone il "settore editoriale" della cooperativa. La cooperativa assicura l'indipendenza e l'autonomia del settore editoriale, lasciando ai lavoratori delle singole testate libertà di programmazione e redazione dei contenuti e attraverso l'istituzione di un "comitato editoriale".

La regolamentazione del "settore editoriale", così come la costituzione ed il funzionamento "del comitato editoriale", sono demandate al "Regolamento del settore editoriale".

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, oltre che di altre cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a-

ziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 5, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi, a giudizio del consiglio di amministrazione, in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale.

I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano gli stessi diritti ed obblighi previsti per i soci lavoratori, con previsione dei seguenti diritti amministrativi differenziati, rispetto a quelli spettanti ai soci ordinari:

1. esclusione del diritto di voto, tranne che nell'assemblea

di approvazione del bilancio di esercizio;

2. esclusione dal diritto al ristorno, in considerazione del limitato apporto durante la permanenza nella categoria speciale;

3. esclusione del diritto di eleggibilità passiva alle cariche sociali della cooperativa.

Al termine di un periodo non superiore a due anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tale caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.

ART. 8

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 7 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente

comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati tramite raccomandata a.r..

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il trasferimento delle quote è vietato, salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di novanta giorni, che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

ART. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed

alle decisioni sulla loro destinazione;

- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

A. Subordinato

1. In presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. A. 5

B. Diverso da quello subordinato

1. In presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che può attivare le procedure di cui al successivo articolo 14.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,

punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - A. subordinato:
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - B. Diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) Sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria

agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 14.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alle procedure di cui all'articolo 47 del presente statuto.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-

vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa

del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 19

SOCI SOVVENTORI E POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge 59/1992.

ART. 20

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque).

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la restante parte nei termini e con le modalità da stabilirsi a cura del consiglio di amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-

cesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 22

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

ART. 24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 21.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 29 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

ART. 25

ESCLUSIONE DEI SOCI SOVVENTORI

Fermo restando quanto stabilito per il socio lavoratore dal precedente Titolo III del presente statuto, il socio sovventore può essere escluso dalla cooperativa:

a) qualora scompaia ex art. 48 c.c. o sia dichiarato assente ex art. 49 e ss. c.c.;

b) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante, dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due assemblee dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

Si applica il procedimento previsto dal presente statuto per l'esclusione dei soci lavoratori.

L'organo amministrativo dovrà adeguatamente giustificare l'impatto negativo che il mutamento della posizione del socio escludendo abbia sotto il profilo organizzativo e societario.

ART. 26

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, Legge 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili

o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è pari ad euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 27

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori di cui al precedente Titolo III che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque) destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di

partecipazione cooperativa di cui al precedente Titolo IV, ciascuna del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque);

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 29;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 29 del presente statuto;

h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, se obbligatoria per legge, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2435-bis del codice civile, le indicazioni previste dai due periodi precedenti verranno inserite nella nota integrativa.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari e-

sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;

3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 31 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli or-

gani amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 32

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione, se obbligatoria per legge;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 44 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c., se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte

dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

ART. 33

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 34

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti

dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovisivo collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento dei soci ed in particolare che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominato, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audiovisivo collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 35

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni.

Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute. Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 36

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei

possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a dodici membri eletti dall'assemblea generale.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. In ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per gli amministratori della cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base delle relazioni degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative

alla gestione della società.

ART. 39

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Sono di esclusiva spettanza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominato, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da tanti soci che rappresentino la misura minima del 25%.

ART. 40

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

ART. 41

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-

lunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vicepresidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 42

COLLEGIO SINDACALE NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora obbligatorio per legge o nominato dall'assemblea a norma del precedente art 32, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 43

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla

legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 25%.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 44

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidato, ove redatto. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 SCIoglimento

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della società cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, e

ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi; e) L'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 47

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della camera di commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della camera arbitrale della camera di commercio di Bologna, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

ART. 48

CLAUSOLE MUTUALISTICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile, osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari da essi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, richiamate agli artt. 27, 28, 29 e 46 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

copia su **PIU' TTO** conforme all'originale
allegati firmati
In data, il **08 GEN 2013**
in carta libera per gli atti consentiti dalla legge.

